

7 settembre 2019

Categorie: **Previdenza e lavoro > Varie**

Permessi retribuiti ai lavoratori donatori di sangue

Autore: Ketti Fisichella

Chiunque possieda i requisiti di idoneità alla donazione del sangue, può diventare donatore. Il sangue è un tessuto fluido estremamente raro da reperire ed in questo sta la necessità di metterlo a disposizione di altri individui che potrebbero trovarsi in situazione di bisogno. La donazione del sangue è infatti un atto volontario, di estrema generosità che permette di salvare la vita.

In Italia, donare il sangue è un'attività volontaria, anonima e non retribuita. Il donatore non sa a chi andrà il suo dono, il ricevente non saprà mai da chi lo ha ricevuto ed è severamente vietata ogni compravendita su compenso economico.

La legge regola anche la frequenza della donazione: quattro volte all'anno per gli uomini, due per le donne fertili; in ogni caso, l'intervallo tra un appuntamento e il seguente non può essere inferiore a 90 giorni.

Il lavoratore dipendente che dona gratuitamente il proprio sangue, nella misura minima di 250 grammi, ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettua la donazione, conservando la normale retribuzione (D.M. 08/04/1968).

Per ottenere il permesso retribuito, il dipendente deve consegnare al datore di lavoro la seguente documentazione:

- dichiarazione che attesti la donazione gratuita di sangue con indicazione delle ore di permesso e della retribuzione percepita;
- certificato rilasciato dal medico o dalla struttura che ha effettuato il prelievo con l'indicazione dei dati anagrafici del dipendente, la quantità di sangue prelevata, il giorno e l'ora.

I documenti dovranno essere conservati dal datore per un periodo di 10 anni.

Nel giorno di permesso per donazione sangue, il dipendente mantiene dunque la medesima retribuzione che avrebbe percepito qualora fosse stato presente a lavoro. Il datore di lavoro tenuto alla compilazione e trasmissione della denuncia contributiva, anticipa la retribuzione al dipendente e poi la pone a conguaglio nella denuncia mensile e a scomputo nel modello F24.

Qualora, però, il lavoratore si fosse recato al centro per donare il sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere stata effettuata o sia stata effettuata solo in parte, il medico dovrà rilasciare al lavoratore un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione. Tale certificazione giustifica l'assenza per il tempo corrispondente e comporta, quindi, l'erogazione della normale retribuzione a favore del dipendente.

Le giornate di riposo per donazione sangue sono tutte accreditate figurativamente ai fini pensionistici.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla compilazione e trasmissione della denuncia contributiva, devono richiedere il rimborso all'INPS, tramite pagamento diretto, delle somme anticipate ai lavoratori.

La domanda di rimborso può essere presentata online all'Inps attraverso il servizio dedicato (circolare 16 gennaio 2012, n. 5), allegando la documentazione prevista o in alternativa, presentando la domanda tramite contact center oppure enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I datori di lavoro del settore agricolo, invece, devono procedere al conguaglio della prestazione nella denuncia contributiva (Dmag) solamente per gli operai a tempo indeterminato (OTI).

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

